

**CERTIFICAZIONE UNICA 2020
CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA
PROROGATA AL 30 APRILE**

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che l'art. 22 del DL 23/2020 (decreto "liquidità") ha stabilito un'ulteriore proroga dei termini relativi alla consegna ai percipienti e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi 2019. Nello specifico, è stato ulteriormente prorogato:

- dal **31.3.2020** al **30.4.2020** il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020), senza applicazione delle sanzioni;
- dal **31.3.2020** al **30.4.2020** anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. **Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31 marzo 2020.** L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.4.2020 n.9, ha fornito taluni chiarimenti precisando che la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il **2.11.2020** (il 31.10.2020 cade di sabato).

Riassumendo, quindi, le Certificazioni Uniche 2020, relative al 2019, devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro:

- il **30.4.2020** (termine così stabilito dall'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23), rispetto alla precedente proroga al 31.3.2020 (art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9) e alla precedente scadenza del 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato), se rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata; oppure
- il **2.11.2020** (termine di presentazione del modello 770/2020, tenendo conto che il 31 ottobre cade di sabato), se non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Premessa

L'art. 22 del DL 23/2020 (decreto "liquidità") ha stabilito un'ulteriore proroga dei termini relativi alla consegna ai percipienti e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi 2019. Nello specifico, è stato ulteriormente prorogato:

- dal **31.3.2020** al **30.4.2020** il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- dal **31.3.2020** al **30.4.2020** anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Osserva

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. **Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31 marzo 2020.**

Con la circ. 13.4.2020 n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate ha poi **fornito i primi chiarimenti in merito alla citata disposizione.**

Termini di consegna ai percipienti

Ai sensi dell'art. 22 co. 1 del DL 23/2020 è **prorogato al 30.4.2020 il termine per la consegna ai percipienti della Certificazione Unica 2020.**

Osserva

Il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo **è stato, pertanto, differito dal 31.3.2020** (termine previsto dall'art. 4 co. 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322) **al 30.4.2020.**

La proroga è stata disposta a seguito dei **disagi provocati dall'emergenza epidemiologica** da COVID-19, allo scopo di:

- consentire i sostituti d'imposta di avere un **tempo maggiore per l'effettuazione dell'adempimento;**
- **permettere ai cittadini,** nonché ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale, di essere in possesso delle informazioni necessarie **per compilare la dichiarazione dei redditi.**

Termini di trasmissione all'agenzia delle entrate

L'art. 22 co. 2 del DL 23/2020 stabilisce che **per le Certificazioni Uniche 2020 trasmesse all'Agenzia delle Entrate** oltre il termine previsto dall'art. 1 co. 3 del DL 9/2020 (31.3.2020), e non oltre il termine del 30.4.2020, **non viene applicata alcuna sanzione per tardivo adempimento.**

Osserva

L'art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322 stabilisce che **in caso di certificazione omessa, tardiva o errata** viene applicata una **sanzione pari a 100,00 euro**, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del DLgs. 472/97, e **fino ad un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.**

Pertanto **le Certificazioni Uniche 2020 possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 30.4.2020 senza applicazione della sanzione per tardivo adempimento.**

Trasmissione CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **circ. 13.4.2020 n. 9/E**, la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche **contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata** (di cui all'art. 1 del DLgs. 175/2014) può avvenire **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta**, vale a dire entro il 2.11.2020 (il 31.10.2020 è sabato). Si tratta quindi, ad esempio, delle **Certificazioni Uniche riguardanti:**

- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
- le **provvigioni;**
- i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Osserva

Nonostante, infatti, l'art. 22 del DL 23/2020 si riferisce solamente all'art. 4 co. 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, **un'interpretazione diversa e restrittiva della norma contrasterebbe con la ratio dell'intero provvedimento legislativo**, volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Riassumendo, quindi, **le Certificazioni Uniche 2020**, relative al 2019, **devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro:**

- ➔ **il 30.4.2020** (termine così stabilito dall'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23), rispetto alla precedente proroga al 31.3.2020 (art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9) e alla precedente scadenza del 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato), **se rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata;**
- ➔ **oppure il 2.11.2020** (termine di presentazione del modello 770/2020, tenendo conto che il 31 ottobre cade di sabato), **se non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.**

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro